

C. NOTARSTEFANO

**LINEAMENTI GIURIDICI
DEI RAPPORTI TURISTICI**

Estratto da:

RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE
DELLE OBBLIGAZIONI

nr. 7-8 (luglio-agosto) 1993

PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.

LINEAMENTI GIURIDICI DEI RAPPORTI TURISTICI

SOMMARIO: 1. Le determinanti del fenomeno turistico. – 2. Il contratto turistico come diretta conseguenza dell'autonomia contrattuale. – 3. Tentativi dottrinali di ricostruzione teorica della fattispecie del contratto turistico ed orientamenti giurisprudenziali. – 4. La disciplina uniforme della Ccv. – 5. La Direttiva Cee n. 314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso ». – 6. Profili di responsabilità delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operators compatibili con l'esigenza di tutela del turista.

1. – La rapida e continua espansione del variegato complesso delle attività turistiche rappresenta uno degli aspetti più eclatanti della nostra epoca.

L'innalzamento dei livelli di redditi, l'universalità delle comunicazioni, il progressivo aumento del tempo libero, la maggiore mobilità interna ed esterna, l'emancipazione culturale, l'affermarsi di nuovi stili di vita, l'ampliamento della gamma di servizi sociali offerti dagli operatori pubblici e privati, il diffondersi di nuove formule e di nuove esigenze di svago e di divertimento, sono tutti fattori che hanno contribuito a modificare, in maniera nitida e significativa, la concezione e le stesse modalità di attuazione del fenomeno.

È ormai assodato che il turismo favorisce la libera circolazione degli uomini e delle idee, agevola la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, incoraggia le iniziative sociali sia individuali che collettive, promuove la ricerca costante di uno sviluppo completo ed equilibrato dell'esistenza umana. In questa ottica il giurista non può certamente esimersi dal tentativo di svolgere una compiuta analisi della complessa problematica giuridica inerente la natura dei vari rapporti che intercorrono tra gli operatori turistici e gli utenti di tali servizi, al fine di individuarne e di delinearne gli aspetti d'ordine privatistico essenziali.

2. – La complessità e la mutevole articolazione dei moderni traffici giuridici, nel campo economico-commerciale, certamente non consentono alle parti di soddisfare i loro interessi e di regolare in maniera adeguata i loro molteplici rapporti, utilizzando esclusivamente tutti quei contratti che sono già previsti e disciplinati dal

nostro ordinamento. Tale inadeguatezza dei mezzi giuridici vigenti è quanto mai avvertita in quel fondamentale settore dell'attività economica contemporanea in forte evoluzione rappresentato dal comparto turistico. In tal senso va osservato che lo strumento giuridico cardine della regolamentazione del complesso delle attività turistiche è costituito dal contratto turistico.

Con tale espressione si suole individuare quella particolare fattispecie contrattuale innominata attraverso la quale l'operatore turistico - sia esso una società intermediaria o organizzatrice - pre-dispone a favore dell'altro contraente, dietro pagamento di un corrispettivo, il viaggio e tutta una gamma di servizi e di prestazioni tali da permettere l'effettiva godibilità del soggiorno in una o nelle varie destinazioni prestabilite, per tutto l'arco temporale previsto.¹

Come si può ben comprendere, si tratta di una formulazione alquanto estesa poiché è finalizzata a racchiudere diverse tipologie di accordi contrattuali che intercorrono tra chi opera professionalmente nel settore dei servizi turistici e chi agli stessi è a vario titolo interessato (contratto di crociera, contratto di assistenza turistica, contratto di intermediazione e di organizzazione di viaggio).

Si è definita tale fattispecie contrattuale come innominata, in quanto non espressamente prevista e disciplinata dal nostro ordinamento ma, tuttavia, riconosciuta e garantita dallo stesso in via mediata attraverso l'applicazione dell'art. 1322 c.c., poiché diretta alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.² Trattasi, sotto un profilo squisitamente tecnico-giuridico, di indicazioni di considerevo-

(1) Una definizione simile ma limitata all'attività intrapresa dalla società organizzatrice c.d. *tour operator* è stata avanzata da L. STANGHELLINI, *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. It.*, 1982, IV, 131 ss.

(2) Considerata la notevole interdipendenza settoriale e l'articolata evoluzione dei rapporti contrattuali esistenti all'interno del fenomeno turistico, non è sicuramente esauriente ricondurre l'esame sulla meritevolezza degli interessi nell'ambito della mera liceità giuridica del contratto atipico, come autorevole dottrina da tempo sostiene individuando i criteri di tale meritevolezza tra i principi enunciati in tema di causa illecita ex art. 1343 c.c. A sostegno di tale tesi si può senz'altro annoverare il disposto previsto dall'art. 1323 c.c., il quale espressamente sottopone alla disciplina « Dei contratti in generale » anche quei contratti che non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare. La previsione normativa pone, in sostanza, una ulteriore limitazione all'autonomia contrattuale delle parti in quanto considera la necessità della verifica che il contratto innominato posto in essere contenga i requisiti richiesti dagli artt. 1325-1343-1346 c.c. In tal senso autorevole dottrina (v. R. CLARIZIA, voce *Contratti innominati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988) afferma che il richiamo specifico dell'art. 1323 c.c. intende evidenziare che la mancanza di una disciplina specifica del tipo non esime le parti dal rispettare quelle norme imperative di carattere generale che vigono sia per i contratti tipici sia per quelli atipici; vale a dire, quindi, che il contratto turistico contenga i requisiti richiesti dall'art. 1325 c.c., la causa sia lecita (artt. 1343 c.c. ss.), l'oggetto (artt. 1346 c.c. ss.) possibile, lecito, determinato, determinabile, e una certa forma richiesta (artt. 1350 c.c. ss.) sia stata rispettata.

le importanza al fine di adeguare il quadro normativo ed istituzionale ai problemi posti dall'ampliamento delle sempre più composite e ricercate prestazioni fornite dalle imprese turistiche. Di conseguenza i rapporti contrattuali in questione, pur essendo innominati,³ sono contraddistinti da una rilevante tipicità di ordine sociale ed economico, tenuto conto in modo particolare del sensibile fenomeno della diffusione e conseguente massificazione delle attività turistiche.⁴

3. - Per poter esaminare con precisione le elaborazioni dottrinali avanzate in tema di qualificazione giuridica del contratto turistico, occorre procedere facendo sempre puntuale riferimento alle svariate ipotesi che di fatto possono concretamente realizzarsi nei rapporti tra utente turista e operatori professionali, al fine di evitare il rischio di comparare opinioni contrastanti e confliggenti espresse rispetto a situazioni di fatto oggettivamente differenti.⁵ È necessario distinguere in via preliminare e in maniera chiara ed inequivocabile le diverse figure professionali di imprenditori turistici

(3) Il tema dei contratti innominati rappresenta uno dei più fervidi campi di indagine del diritto civile. Gli sforzi ricostruttivi avanzati dalla dottrina sono tendenzialmente orientati alla valutazione della rilevanza giuridica delle nuove figure contrattuali sorte e affermatesi nella prassi commerciale. In tal senso, fra le varie opere dedicate al contratto in generale nelle quali si analizza il problema giuridico-positivo dei contratti innominati, si segnalano: E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1943; F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948; M. ALLARA, *La teoria generale del contratto*, Torino, 1955; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1968; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1972; R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 805; E. ROPPO, *Il contratto*, Bologna, 1977; R. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1975; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. artt. 1321-1469*, Torino, 1980; S. MAIORCA, *Il contratto*, Torino, 1981. Fra i preziosi contributi dottrinali incentrati sull'argomento dell'atipicità contrattuale per molti aspetti eccellente è l'opera di G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974. Altri importanti contributi sono quelli di: E. BETTI, *Causa del negozio giuridico*, in *Nov. Dig. It.*, III, Torino, 1959, 32; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968; F. MESSINEO, *Contratto innominato*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 95; C. OSTI, *Contratto*, in *Nov. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, 462; G.B. FERRI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in questa *Rivista*, 1971, II, 81; *Ibid.*, *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, 1979, I, 1 ss.; A. PIRAINO LETO, *I contratti atipici e innominati*, Torino, 1974; A. CAUTADELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1974; F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 52; G. PIOIA, *Atipicità del contratto e meritevolezza dell'interesse*, in *Temi*, 1976, p. 395; M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981; R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno*, 10, Torino, 1983; P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. e Giur.*, 1975, 826.

(4) In tema di sviluppo del processo di massificazione un'acuta analisi può rintracciarsi in J.S. DUESENBERY, *Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore*, Milano, 1969; e in F. MARTORANO, *Le contrat touristique*, in *Rapports nationaux italiens au IX Congrès International de Droit comparé*, Teheran, 1974.

(5) Cfr. M. ARATO, *Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1982, 433 ss.

che possono entrare in contatto con il cliente turista e, quindi, originare situazioni giuridiche soggettive suscettibili di intervento sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale. Comunemente gli imprenditori turistici vengono racchiusi sotto la denominazione di « Agenzie di viaggio » o « turistiche », ma è opportuno distinguere, nell'ambito delle due diverse forme di assistenza turistica, tra organizzatori di viaggi (*Tour operators, Travel organizers, Organiseurs de voyages*) e intermediari di viaggi (*Travel agents, Travel intermediaries, Intermédiaires de voyages*).^{6 7}

Tale distinzione è il punto di riferimento comune dal quale la dottrina, mostrando particolare attenzione, è tradizionalmente partita per elaborare costruzioni idonee alla qualificazione del contratto in esame. Trattasi di posizioni alquanto eterogenee che presentano in ogni caso interessanti spunti di riflessione e numerosi elementi di validità, poiché scaturiscono essenzialmente « dall'analisi di situazioni di fatto, ancorate come sono al regolamento di interessi voluto dalle parti nel singolo caso concreto ». ⁸

In tal senso, per quanto concerne il rapporto instauratosi tra il turista e l'intermediario di viaggi — in base al quale l'operatore turistico assume abitualmente l'impegno, dietro il pagamento di un corrispettivo, di procurare alla controparte sia un viaggio e/o un soggiorno, sia uno o più servizi separati rivolti al medesimo fine — non vi sono opinioni contrastanti per operare la sua riconducibilità nell'ambito della disciplina del contratto di mandato prevista dagli artt. 1703 c.c. ss.; e in particolare dall'art. 1710 c.c. che sancisce il

(6) Da notare che la l. 17 maggio 1983, n. 217 — Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica — ha inteso ricondurre sotto la disciplina delle agenzie di viaggio anche l'attività degli imprenditori turistici che producono viaggi organizzati con mezzi propri o altrui, per riconoscere la possibilità a tutte le imprese del settore di servizi per la propria attività di mezzi (trasporto, alloggio, svago, ecc.) indipendentemente dalla proprietà o meno dei medesimi. Difatti l'art. 9 dispone che: « Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione di viaggi o soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, *ivi* compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (Ccv) di cui alla l. 27 dicembre 1977, n. 1084 ».

(7) Sull'argomento C. CARRASSI, *Il contratto di viaggio*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1988, II, 99 ss., sostiene che il turismo di massa attuale comprende, in maniera corrispondente, un settore produttivo ed uno distributivo, l'uno propriamente industriale contraddistinto dalla presenza dei *tour operators*, l'altro commerciale presidiato dagli intermediari di viaggi.

(8) V. PIERFELICI, *La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del « tour operator »*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, 645, osserva che « ogni contratto serve a realizzare gli interessi connessi alla valutazione economica che i contraenti fanno delle utilità fornite con le prestazioni, per cui, nell'interpretazione del contratto, l'attenzione deve focalizzarsi sull'individuazione del concreto orientamento della volontà contrattuale ».

dovere di diligenza del buon padre di famiglia da parte del mandatario nell'esecuzione del mandato. In effetti la dottrina prevalente è concorde nel considerare che l'attività svolta dall'intermediario di viaggi appare sostanzialmente coincidente con quella tipica del mandatario professionale, essendo obbligato a curare per conto del turista la conclusione dei contratti relativi alla prestazione dei vari servizi necessari per la realizzazione del viaggio.⁹

Se è assodato che l'intermediario di viaggi nello svolgimento della sua attività conclude un contratto di mandato è, invece, assai dibattuta la natura giuridica del contratto concluso dall'organizzatore di viaggi.

È da premettere che tale fattispecie contrattuale riguarda un fenomeno complesso e in costante evoluzione che si verifica ogni qual volta che l'utente turista si rivolge all'imprenditore turistico richiedendo la preparazione di un intero viaggio organizzato (il c.d. *tour package*) con la conclusione di vari contratti - di trasporto, di albergo, di soggiorno, con i ristoranti, per spettacoli, gite, escursioni - con l'eventuale esclusione di tutte le pratiche amministrative.¹⁰ Pertanto è fondamentale rilevare che il *tour operator*¹¹ non si limita a svolgere, come invece opera l'intermediario, una mera attività di cooperazione esterna fra il turista e il soggetto obbligato al-

(9) A tal riguardo, V. CUFFARO, voce « *Contratto turistico* », in *Digesto IV - Discipline privatistiche - Sezione Civile*, Vol. IV, Torino, 1989, 294 ss., afferma che nel rapporto giuridico in questione, fra cliente e agenzia di viaggi si conclude un contratto di mandato con rappresentanza mediante il quale l'intermediario si impegna a compiere in nome e per conto del cliente un'attività consistente nella conclusione di un negozio giuridico (che può essere la stipulazione di un contratto d'albergo, di trasporto o diretto a conseguire una prestazione diversa) contro il pagamento di un corrispettivo. Quindi è stato osservato che in tale ipotesi l'agente turistico si limita essenzialmente a svolgere una mera attività di cooperazione esterna dal contenuto esclusivamente giuridico.

(10) In tal senso M. GRIGOLI, *Il contratto di viaggio*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, XI, Torino, 1984, 800 ss., sostiene che « lo sviluppo del turismo, legato al mutato assetto delle condizioni economiche e sociali, ha giocato un ruolo decisivo in merito all'ampiamiento della sfera di attività degli operatori turistici, i quali non si limitano, appunto, ad integrare, come accadeva nel passato, l'iniziativa spontanea del turista improvvisato, ma operano principalmente per la promozione e realizzazione del viaggio, con innegabile vantaggio e diffusione verso larghi strati sociali ».

(11) L. STANGHELLINI, *Contratto turistico e prenotazione*, in *Giur. It.*, 1982, IV, 136; *Pret. Roma*, 1 marzo 1973, in *Temj*, 1974, 540, nella quale si sostiene che il contratto di viaggio « è un contratto atipico a prestazioni corrispettive, in cui da una parte vi è un'impresa che offre un complesso di servizi suoi diretti e non suoi, coordinati e manovrati attraverso la sua vasta organizzazione operativa, e dall'altra vi sono degli eventuali clienti, che hanno interesse al complesso unitario prodotto dall'organizzazione e si offrono di acquistarlo e di fatto lo acquistano ».

la prestazione dei servizi, ma provvede a ideare, « assemblare e confezionare » i singoli elementi componenti il *tour package*.¹²

Di conseguenza la natura giuridica del contratto concluso dall'organizzatore di viaggi è stata di volta in volta qualificata dalla dottrina come: contratto di trasporto, di mediazione, di mandato, di appalto, di vendita, contratto di mandato accompagnato dalla promessa del fatto del terzo, contratto *sui generis* produttivo di obbligazioni di risultato.

La tesi a lungo predominante in passato propugnava l'applicabilità al contratto in questione della disciplina giuridica del contratto di trasporto prevista agli artt. 1678 c.c. ss.¹³ Il ragionamento si fondava sulla considerazione in base alla quale la prestazione prevalente e assorbente nel contratto in esame è costituita dal vero e proprio trasporto; tutte le altre prestazioni, per quanto coordinate e finalizzate alla completa ed esauriente realizzazione del viaggio, sarebbero sempre state considerate come accessorie e secondarie.

Quindi queste ultime venivano considerate in posizione meramente strumentale rispetto alla prestazione principale dell'organizzatore di viaggi - lo scopo economico-sociale consistendo difatti nell'obbligo di trasferire il viaggiatore - al punto da essere inglobate nella fattispecie del contratto di trasporto. Tale costruzione inevitabilmente consentiva di attribuire all'imprenditore turistico la qualifica di vettore e, quindi, di sottoporlo al particolare regime di responsabilità per questo previsto.

Da notare che la casistica giurisprudenziale italiana sull'argomento non si contraddistingue certo per ampiezza e profondità ma, malgrado ciò, vanno annoverate alcune sentenze che denotano, pur se in modo saltuario, frammentario e a volte anche contraddittorio,

(12) G. SILINGARDI, *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI Convegno Nazionale dell'Aniest, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest 1989 n. 9*, 43 ss., osserva che l'attività dell'organizzazione del viaggio non si esaurisce nel compimento di singoli atti giuridici nell'interesse dell'utente, ma riguarda un ventaglio più ampio e articolato di prestazioni. Difatti il *tour operator* stipula i contratti tra turista e le imprese che forniscono ed effettuano le prestazioni necessarie alla realizzazione del viaggio e/o soggiorno, li offre nel loro insieme quale risultato precipuo della propria attività, promette al cliente il fatto dei vari fornitori dei servizi.

(13) Tale argomentazione era stata avanzata con notevole vigore in tema di viaggi di crociera. Si erano espressi in tal senso illustri giuristi: V. VITALE, *Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica*, in *Riv. dir. nav.*, 1938, I, 98 ss.; ID., *Contratti per crociere turistiche*, in *Giur. comp. Dir. Comm.*, 1942, 143 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO e G. PESCATORE, *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 1960, 299, n. 347; S. FERRARINI, *I contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile*, in *Foro It.*, 1947, 73; D'AMORE, « *Crociera (Contratto di)* », voce in *Nov. Dig. It.*, V, Torino, 1961, 21; G. ROMANELLI, *Agenzia di viaggio e contratto avente per oggetto l'assistenza turistica* in *Riv. dir. nav.*, 1959, II, 257 ss.

un minimo di sensibilità¹⁴ da parte dei magistrati nei confronti di tale materia.¹⁵

Significativo è l'esempio relativo alla qualificazione giuridica del contratto di crociera turistica. Qualificato prima come contratto di trasporto (Trib. Napoli, 4 marzo 1953, in *Riv. Giur. Circ.*, 1953, 1054), successivamente come mediazione (Trib. Firenze, 20 gennaio 1954, in *Giur. It.*, 1954, I, 2, 481), in seguito come mandato caratterizzato dall'oggetto del negozio da stipularsi dal mandatario (Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Dir. e Giur.*, 1957, 444), il contratto di crociera turistica è stato ulteriormente definito come contratto misto, il quale, in virtù del principio dell'assorbimento, è disciplinato dalla normativa prevista in tema di trasporto di persone (Cass., 5 maggio 1961, n. 1041, in *Foro It.*, 1961, I, 1704; Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Giur. It.*, 1965, I, 1, 438).

In particolare, la tesi prevalente in passato da parte della giu-

(14) Conforme a tale posizione è l'opinione di V. PIERFELICI, *Op. cit.*, 641, in quanto si considera che la debolezza contrattuale degli utenti è acuita dalla relativa modesta casistica giurisprudenziale, poiché, di fronte ad un danno subito, un'eventuale composizione privata del conflitto, a condizioni anche svantaggiose, viene ritenuta economicamente meno controproducente del ricorso alla tutela giurisdizionale - che presenta in ogni caso un elevato margine di aleatorietà - data l'assenza di principi positivi uniformi.

(15) Per una rassegna giurisprudenziale delle decisioni adottate in tema di attività turistiche si segnalano: App. Milano, 17 marzo 1939, in *Riv. dir. nav.*, 1939, II, 263 e in *Foro It.*, 1939, I, 1003; Cass., 26 marzo 1947, n. 432, in *Foro It.*, 1947, I, 265; *Id.*, in questa *Rivista*, 1947, II, 286 ss.; Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Monit. Trib.*, 1958, 58; Pret. Roma, 17 dicembre 1974, in *Giur. di merito*, 1976, I, 21; Cass., 28 maggio 1977, n. 2202, in questa *Rivista*, 1978, II, 354 e in *Foro It.*, 1977, I, 2701; App. Milano, 20 ottobre 1978, in *Arch. civ.*, 1979, 653; Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Riv. Circ. e Trasp.* 1964, 536; *Id.*, 5 maggio 1961, n. 1041, in *Dir. maritt.*, 1963, 487; App. Napoli, 23 aprile 1958, in *Monit. Trib.*, 1958, 881; App. Milano, 16 maggio 1961, in *Monit. Trib.*, 1963, 1033; App. Genova, 7 maggio 1963, in *Dir. e Prat. Assicuraz.*, 1963, 438; Trib. Firenze, 20 gennaio 1954, in *Giur. It.*, 1954, I, 2, 481; Giudice Conciliatore Roma, 17 giugno 1987, in *Temi romana*, 1988, 191-192; Giudice Conciliatore Roma, 15 giugno 1989, in *Temi romana*, 1989, 363 ss.; Giudice Conciliatore Taranto, 8 maggio 1989, in *Arch. Civ.*, 1989, 999 ss.; Trib. Taranto, 30 marzo 1988, in *Resp. civ. e prev.*, 699; App. Torino, 10 gennaio 1986, *Giur. It.*, 1988, I, 2, 183; Trib. Napoli, 7 maggio 1983, in *Riv. Dir. Mar.*, 1984, 896; Trib. Roma, 17 gennaio 1989, in *Nuova Giur. Civ.*, 1989, I, 485; *Trib. Napoli*, 23 luglio 1984, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1985, 763, poi confermata da App. Napoli, 24 settembre 1985 (inedita); Trib. Roma, 16 ottobre 1989, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1991, 286, confermata poi in Appello, 12 febbraio 1991, *ivi*, 1991, 751; Trib. Roma, 6 ottobre 1989, *ivi*, 1992, 263, e *ivi*, 1991, 512; Pret. Roma, 13 marzo 1973 e Pret. Roma, 31 marzo 1973, in *Nuovo Diritto*, 1973, 598 ss.; Pret. Monza, 7 dicembre 1990, in *Foro It.*, 1991, 3062; Cass., 20 aprile 1989, n. 1855, *ivi*, 1990, I, 1970, e in *Giur. It.*, 1990, I, 1, 1480; Trib. Lecce, 21 settembre 1990, in *Foro It.*, 1991, 3061; Trib. Perugia, 8 luglio 1986, poi confermata da App. Perugia, 26 ottobre 1987 (entrambe inedite); Cass., 28 aprile 1965, n. 752, in *Giust. Civ.*, 1965, I, 1834; *Id.*, 4 giugno 1991, n. 6306, in *Foro It.*, 3060, che conferma App. Milano, 27 giugno 1986, e in *Il Corriere giuridico*, 1991, 1216 ss.; *Id.*, 24 febbraio 1987, n. 1929, in *Resp. civ. e prev.*, 1987, 454 ss. e in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 1564; Trib. Genova, 13 ottobre 1990, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1991, 442 ss.; Cass., 6 gennaio 1982, n. 7, in *Riv. Giur. Circ. e Trasp.*, 524 ss.; Trib. Orvieto, 11 febbraio 1992, in *Foro It.*, 1992, 1572; Trib. Roma, 23 marzo 1988, in *Giur. It.*, 1991, 66.

risprudenza di ritenere applicabile al contratto turistico la disciplina giuridica del contratto di trasporto di persone, era avvalorata da numerose decisioni.¹⁶

Ma per quanto interessante possa risultare, soprattutto per la definizione di alcuni casi specifici, l'attribuzione della disciplina del vettore all'organizzatore di viaggi, certamente non tiene conto della evidente evoluzione del contratto turistico e dello stesso concetto del viaggio.¹⁷ Per tali motivi i giuristi hanno manifestato successivamente notevoli perplessità nei confronti di tale orientamento, respingendo la sua adozione per delineare un fenomeno dei connotati alquanto complessi e variegati.

Un'altra posizione dottrinale, in ogni caso rimasta alquanto isolata, individua la fattispecie prevalente nel contratto di organizzazione di viaggi nel contratto di mediazione regolato dagli artt. 1754 c.c. ss., in quanto l'attività del *tour operator* si esplicherebbe nel mettere in contatto il turista con le singole imprese che a vario titolo offrono e prestano i servizi richiesti.¹⁸

Comunque, mentre l'attività del mediatore consiste nel mettere in relazione due o più parti fra loro per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza; l'attività del *tour operator* è essenzialmente quella di stipulare i vari contratti con i soggetti più disparati al fine di riunirli ed assemblarli nel pacchetto turistico unitariamente ideato e realizzato.¹⁹

Il problema della qualificazione giuridica del contratto di organizzazione di viaggi raggiunge il suo punto critico rispetto alla al-

(16) Cfr. Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in *Riv. Giur. Circ. e Trasp.*, 1964, 536; Id., 5 maggio 1961, n. 1041, in *Dir. maritt.*, 1963, 487; App. Napoli, 23 aprile 1958, in *Monit. Trib.*, 1958, 881; App. Milano, 16 maggio 1961, in *Monit. Trib.*, 1963, 1033; App. Genova, 7 maggio 1963, in *Dir. e Prat. Assicuraz.*, 1963, 438.

(17) Sull'argomento si sofferma puntualmente L. STANGHELLINI, *Viaggio (Contratto di) Voce*, in *Nov. Dig. It.*, App., VII, Torino, 1987, p. 1127 ss., il quale afferma che una volta la motivazione principale che induceva il turista a concludere il contratto di viaggio era costituito dal fascino dello spostamento da un luogo all'altro. Oggi invece la vacanza non è più intesa solo come viaggio, bensì come ricerca di una complessa e composita serie di prestazioni di svago e di divertimento tale da costituire esse stesse il fulcro centrale del negozio in esame.

(18) Sostenitore di tale opinione è A. DE MARTINI, *Le attività preparatorie della « ricerca dei contratti » nell'ordinamento italiano*, in *Temi Rom.*, 1971, 16-18.

(19) M. ARATO, *Op. cit.*, osserva che, mentre l'operatore turistico conclude i contratti nell'interesse del turista, il mediatore deve essere imparziale; e C. CARRASSI, *Op. cit.*, 104, inoltre considera che la tutela predisposta dall'art. 1759 c.c. non è certo esauriente in quanto sarebbe limitata alle sole circostanze note al mediatore precedentemente alla conclusione del contratto senza neppure estendersi a tutte quelle altre che tale soggetto avrebbe potuto conoscere utilizzando l'ordinaria diligenza.

ternativa tra lo schema della *locatio operis*, in particolare dell'appalto di servizi, e quello del mandato.

Tale ultima tesi è sembrata prevalere in passato, in quanto adottata e sostenuta da autorevole dottrina,²⁰ e avvalorata dalla prassi piuttosto diffusa nel settore di inserire nelle condizioni generali che regolano il contratto turistico, in maniera del tutto arbitraria ed artificiosa, la qualifica di intermediario dell'organizzazione di viaggi. Si trattava di una scelta pratica che consentiva all'operatore turistico di tutelare al meglio la propria posizione giuridica poiché, fra i vari tipi di responsabilità vigenti nel nostro ordinamento giuridico, quello relativo al mandatario professionale era senza dubbio il meno rigoroso, essendo questi obbligato soltanto a comportarsi secondo le regole della « diligenza media del buon padre di famiglia ». ²¹

In base a tali considerazioni, tra gli stessi propugnatori della tesi del mandato, si è posta la rilevante questione della inadeguatezza e insufficienza degli artt. 1710 e 1218 c.c., assunti come parametri per valutare la responsabilità dell'organizzatore di viaggi. ²²

Una volta introdotta attraverso il recepimento della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (Ccv) la distinzione tra intermediario e organizzatore di viaggio, gli orientamenti giurisprudenziali hanno cercato di interpretare e regolare tale complesso fenomeno in costante evoluzione. ²³

A tale riguardo è degna di essere menzionata una recente sentenza della Corte di cassazione, in base alla quale l'agente di viaggio è responsabile del mancato ingresso del turista in un paese

(20) Fra i principali sostenitori di tale orientamento si possono annoverare: E. SPASIANO, *Contratto di crociera turistica e clausole particolarmente onerose*, in *Riv. Dir. Nav.*, 1962, II, 67; V. PIERFELICI, *Op. cit.*, 639 ss.; R. RODIÈRE, *Op. cit.*, 87.

(21) In particolare C. CARRASSI, *Op. cit.*, 106, sottolinea che la configurazione della tesi del mandato, comportando l'applicazione dei principi vigenti in tema di ordinaria diligenza, non si adatta certamente ad una reale tutela del contraente debole.

(22) È interessante da segnalare la posizione critica nei confronti di tale orientamento assunta da M. ARATO, *Op. cit.*, 445, il quale obietta che nella sostanza il mandatario impone la sua volontà al mandante-turista, poiché gli vende un viaggio pre-confezionato, senza che il cliente nemmeno conosca la controparte contrattuale con la quale, in virtù della spesa del nome fatto del mandatario, direttamente è legato. Si avrebbe in tal caso un'inversione della *ratio* degli artt. 1703 c.c. ss.

(23) Per una completa disamina delle pronunzie che intendono ricondurre il contratto turistico nell'ambito della fattispecie del mandato v.: App. Milano, 17 marzo 1939, in *Riv. Dir. Nav.*, 1939, II, 263 e in *Foro It.*, 1939, I, 1003; Trib. Napoli, 16 aprile 1957, in *Monit. Trib.*, 1958, 58; Pret. Roma, 13 marzo 1973, in *Nuovo Dir.*, 1973, 598; Pret. Roma, 17 dicembre 1974, in *Giur. di merito*, 1976, I, 21; Cass., 28 maggio 1977, n. 2202, in questa *Rivista*, 1978, II, 354, e in *Foro It.*, 1977, I, 2701; App. Milano, 20 ottobre 1978, in *Arch. Civ.*, 1979, 653.

straniero non avendolo preventivamente informato dell'ostacolo amministrativo vigente nel paese di destinazione alla fruizione del servizio.²⁴ Quindi l'intermediario *de quo* viene condannato al risarcimento dei danni subiti dal cliente avendo contravvenuto il preciso obbligo di comunicare ogni notizia relativa alla concreta realizzabilità del programma turistico. È interessante notare i risvolti di ordine pratico e di evoluzione giurisprudenziale che tale ultimo orientamento ha il pregio di evidenziare. Difatti, se da un lato a causa dell'autorevolezza dell'organo giudicante, la Suprema Corte, è prevedibile oltre che auspicabile una larga e consolidata diffusione del principio - che pone a carico dell'agente di viaggio l'obbligo di fornire tutte quelle indicazioni utili alla effettiva esecuzione del programma - nella giurisprudenza delle Corti di merito; dall'altro la portata della sentenza farà in modo che gli operatori turistici si preoccupino di fornire tutti quegli elementi di cognizione che evitino al turista impedimenti di qualsiasi natura alla regolare fruizione del servizio, al fine di scongiurare il rischio di incorrere in onerose responsabilità.

Partendo dalla inidoneità degli orientamenti sin qui esaminati a costituire un valido riferimento di ordine giuridico dei rapporti contrattuali turistici, autorevole dottrina ha avanzato l'ipotesi di inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina dell'appalto prevista dagli artt. 1655 c.c. ss.²⁵

Tale elaborazione dottrinale, almeno secondo i suoi sostenitori, sarebbe quella più consona alla realtà degli attuali rapporti tra agenzia turistica e turista, poiché quest'ultimo soggetto è interessato ad un servizio considerato nel suo risultato complessivo e nella sua utilità finale, piuttosto che alle singole prestazioni che compon-

(24) Cass., 24 febbraio 1987, n. 1929, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 1564: « Le circostanze che il mandatario, a norma dell'art. 1710 c.c., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato non sono solo le sopravvenute, intendendosi tali anche quelle preesistenti delle quali il mandatario abbia avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato, ma, in considerazione della *ratio* della norma che è diretta ad ovviare allo squilibrio fra la conoscenza del mandatario e l'ignoranza del mandante, anche le circostanze da quello conosciute prima del mandato, ovvero assunte contestualmente alla conclusione di quel contratto ».

(25) Così M. GRIGOLI, *Op. cit.*, p. 802 ss.; E. MOSCATI, *La disciplina uniforme dei contratti di viaggio ed il diritto privato italiano*, in *Legislazione economica*, a cura di F. Vassalli-G. Visentini, Milano, 1979, p. 352 ss.; M. ARATO, *Op. cit.*; G. MINERVINI, *Il contratto turistico*, in questa *Rivista*, 1974, I, p. 274 ss.

gono il *tour package*.²⁶ Difatti la configurazione del contratto in esame nell'ambito della disciplina dell'appalto di servizi è quanto meno idonea a riunire, sotto il profilo meramente giuridico, un'operazione tecnico-commerciale frantumata in diversi contratti, rappresentando una « creazione di utilità economicamente valutabile a vantaggio del committente » come è stato affermato dalla giurisprudenza.²⁷

Diversa soluzione è prospettata da altra dottrina che, dopo aver argomentato che il viaggio e la vacanza possono considerarsi come dei veri e propri beni, propende per l'assimilazione del contratto di organizzazione di viaggio alla fattispecie della compravendita, della quale andrebbe applicata la disciplina prevista dagli artt. 1470 c.c. ss.²⁸

Un ulteriore tentativo di superare l'*impasse* relativo alla qualificazione giuridica del contratto di organizzazione è formulato da

(26) In tal senso C. CARRASSI, *Op. cit.*, sostiene che tale tesi consente di impegnare l'agente al conseguimento di un risultato piuttosto che allo svolgimento di una attività, di renderlo responsabile dell'operato dei terzi che prestano i servizi come se fossero ausiliari propri e di addossargli l'*onus probandi* dovendo dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile.

(27) Cass., 28 maggio 1977, n. 2002, *Op. cit.*, in cui si stabilisce che « l'agenzia di viaggio turistica è un'impresa avente funzioni economiche che possono consistere non solo nella prestazione di un'attività d'intermediazione fra le imprese di trasporto e la massa di coloro che fanno domanda dei relativi servizi, ma anche nell'organizzazione ed esecuzione, in nome e per conto proprio, di viaggi turistici, attraverso mezzi presi a noleggio o mediante l'opera di una o più subvettori. In questo secondo caso, l'agenzia stipula con i viaggiatori un vero e proprio contratto di trasporto, assumendo la veste di vettore e, ove faccia eseguire il trasporto da subvettori, conclude con costoro un ulteriore contratto di trasporto che si pone, rispetto all'altro, su un piano distinto, ma parallelo. Nel caso invece che l'agenzia limiti la sua attività alla prestazione dell'assistenza turistica, due diverse configurazioni giuridiche possono essere adottate. Se fra i compiti dell'agenzia si considera essenziale quello della conclusione dei contratti di trasporto per conto dei turisti, attribuendosi agli altri compiti carattere meramente accessorio, la situazione appare in tutto analoga a quella che, rispetto al trasporto di cose, dà vita al contratto di spedizione. Se invece si ha riguardo all'insieme delle operazioni svolte dall'agenzia nel predisporre i mezzi necessari per il compimento del viaggio organizzato, considerando quella diretta ad assicurare il trasporto come una delle varie attività da porre sullo stesso piano in una visione unitaria dei compiti assunti dall'agenzia, la situazione presenta aspetti equiparabili a quelli propri dell'appalto di un servizio. I viaggiatori, anche se rimangono estranei al contratto di trasporto stipulato dall'agenzia organizzatrice del viaggio, possono esperire l'azione extracontrattuale di responsabilità per fatto illecito ».

(28) Sostiene tale posizione C. LAMBERTI, *Nota* a Pret. Roma 13 marzo 1973 e a Pret. Roma, 31 marzo 1973, in *Nuovo Diritto*, 1973, 617 ss., il quale rimanda anche a A. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Commentario al codice civile*, Torino, 1980, p. 5 ss. e a D. RUBINO, *La compravendita*, Milano, 1962, p. 65 ss., per avvalorare che la disciplina relativa alla compravendita può riguardare non solo cose ma anche diritti, beni immateriali e servizi intesi in senso lato.

autorevole dottrina che avanza la tesi del mandato accompagnato dalla promessa del fatto del terzo.²⁹

La soluzione prospettata consente di applicare alla situazione *de quo* la disciplina prevista all'art. 1381 c.c., in base alla quale il soggetto che ha promesso l'obbligazione o il fatto di una terza persona è tenuto a indennizzare l'altro contraente nel caso in cui il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto promesso. Da ciò conseguirebbe che, una volta associata per l'operatore turistico la qualifica di *tour operator*, questi, anziché limitarsi a compiere singoli atti giuridici nell'interesse dell'utente, prometterà ai clienti il fatto dei vari fornitori di base (vettori, albergatori, società di animazione e intrattenimento), rispondendo direttamente dell'inadempimento dei servizi compresi nel viaggio o soggiorno organizzato.

L'organizzatore di viaggi si distinguerebbe dal puro intermediario per la presenza di un'obbligazione di garanzia delle prestazioni che dovranno essere fornite dai terzi.

In tale orientamento dottrinale la posizione giuridica soggettiva contrattuale del turista risulta maggiormente tutelata rispetto all'ipotesi del semplice mandato poiché, in caso di mancata o inadeguata fruizione dei servizi turistici pattuiti, potrà cercare di rivalersi - in base al duplice rapporto negoziale che lo lega, in virtù del contratto a favore di terzi col fornitore di base, e del mandato con promessa del fatto del terzo con il *tour operator* - nei confronti sia dell'organizzatore di viaggi che degli altri imprenditori interessati, con innegabili vantaggi di praticità e di snellimento procedurale.³⁰

In ultimo è anche da segnalare l'indirizzo seguito da illustre dottrina la quale, rifacendosi alla tradizionale distinzione istituzionale esistente tra le obbligazioni di mezzo e le obbligazioni di risultato, ha inteso sostenere con vigore la soluzione di un « contratto *sui generis* produttivo di obbligazioni di risultato ». ³¹

In definitiva, comunque si ritenga di risolvere il problema della qualificazione giuridica del contratto di organizzazione di viaggio, va sicuramente considerata prioritaria l'esigenza di individuare uno

(29) Di questo convincimento sono: G. SILINGARDI-M. RIGUZZI, *Op. cit.*, 78; V. PIERFELICI, *Op. cit.*, 651.

(30) Di questo avviso G. SILINGARDI-M. RIGUZZI, *Op. cit.*, 81.

(31) In particolare cfr. L. STANGHELLINI, *Op. cit.*, 1130 ss.; e *Op. cit.*, c. 137 ss.; il quale richiama il contenuto degli artt. 1176 e 1218 c.c. per sottolineare che l'unitarietà della definizione e dell'oggetto del contratto turistico possa condurre l'interprete a ritenere che il singolo turista abbia il diritto di esigere il pieno e completo soddisfacimento di quel risultato che si è ripromesso di ottenere.

strumento giuridico che, non solo tuteli il contraente debole rappresentato dall'utente turista - ma altrettanto importante - sia aderente alla realtà socio-economica del settore turistico onde assicurare contemporaneamente una equilibrata diffusione ed espansione dell'attività degli operatori professionali, all'insegna della certezza e della chiarezza del diritto.

4. - Nonostante i continui tentativi e le eterogenee elaborazioni dottrinali delineino un certo tipo di regolamentazione dei diritti e dei doveri delle parti contraenti,³² occorre, seppur brevemente, considerare la disciplina della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (Ccv), stipulata e approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva con l. 27 dicembre 1977 n. 1084 ed entrata in vigore nel nostro ordinamento il 4 ottobre 1979.³³

È quantomeno opportuno precisare che tale intervento normativo, nonostante abbia tentato di razionalizzare³⁴ una materia alquanto complessa, ha avuto una portata circoscritta poiché il Governo si è avvalso della riserva prevista dall'art. 40 lett. A) della Convenzione limitandone l'ambito di applicazione « ai soli contratti di viaggio internazionali che debbono essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito ».³⁵

Di conseguenza è esclusa la possibilità di invocare le norme della Convenzione per la disciplina dei viaggi che si svolgono esclusivamente all'interno dei confini dello Stato italiano a meno che,

(32) Per una compiuta informazione bibliografica, cfr. E. ROPPO, *Sull'ambito di applicazione della Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (l. 27 dicembre 1977, n. 1084)*, in *Riv. Circolaz.*, 1979, 3, nota 4.

(33) Un'accurata analisi ed esauriente commento del testo della convenzione sono svolti da E. ROPPO, *Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1978, 1757 ss.; il quale sottolinea che con il suo recepimento l'ordinamento italiano si è arricchito di due nuovi sottotipi legali di contratto - il contratto di organizzazione di viaggio e il contratto di intermediazione di viaggio - corrispondenti a delle operazioni economico-sociali ormai consolidate nella prassi commerciale del settore.

(34) In tal senso convergono le disposizioni della Ccv relative alla distinzione tra intermediario e organizzatore di viaggio e ai rispettivi regimi di responsabilità, che vengono puntualmente richiamate dall'art. 9 della l. 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

(35) In particolare G. CIURNELLI, *Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio*, in *Riv. Giur. Circ. e Trasp.*, 1989, 677 ss. pone l'accento anche sulla limitata rilevanza internazionale di tale Convenzione poiché gli Stati firmatari sono stati solo: Italia, Belgio, San Marino, Costa d'Avorio, Portogallo, Città del Vaticano, Libano, Marocco, Nigeria, Filippine, Taiwan, Togo, Alto Volta; e quelli che in seguito vi hanno aderito solo Argentina, Benin e Camerun.

come prassi consolidata conferma, i documenti (*dépliants, brochures*, programmi di viaggio di vario genere) non operino un esplicito rinvio ricettizio alla medesima disciplina assumendola, quindi, come parte integrante del testo contrattuale.

Nel caso in cui, invece, non vi sia un esplicito richiamo delle norme della Convenzione, è opinione predominante che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra intermediari e/o organizzatori di viaggi e turisti si possano rispettivamente applicare le discipline del mandato e dell'appalto previste dal codice civile. Comunque l'area di operatività della Ccv viene ulteriormente delineata dall'art. 2, n. 2, in base al quale le disposizioni in essa presenti si applicano senza pregiudizio delle legislazioni speciali che eventualmente stabiliscano trattamenti maggiormente favorevoli per certe categorie di viaggiatori. È evidente in tal senso la *ratio legis* di tutelare la situazione giuridica soggettiva dei viaggiatori non privandoli di quelle garanzie e di quei vantaggi riconosciuti da discipline legali diverse dalla Ccv, la quale dovrebbe essere intesa e concepita come un intervento normativo diretto ad assicurare un *minimum* uniforme di protezione dei turisti degli Stati aderenti.³⁶

Tralasciando le generiche disposizioni contenute nel capitolo II della convenzione in esame relative agli obblighi generali degli organizzatori, degli intermediari e dei viaggiatori, è interessante rilevare che gli artt. 5-7 regolano e prevedono l'esistenza del documento di viaggio contenente tutte le clausole contrattuali, non tanto per la validità del contratto (*ad substantiam*), quanto piuttosto per provarne l'esistenza stessa.³⁷

La Ccv regola puntualmente (agli artt. 8-11 e 20), con una disciplina orientata tendenzialmente alla tutela dell'imprenditore turistico, le ipotesi di modificazione del rapporto contrattuale.

Difatti è previsto che il viaggiatore può farsi sostituire nell'esecuzione del viaggio da altra persona idonea, indennizzando l'organizzatore/intermediario di tutte le spese causate dalla sostituzione,

(36) Tale indirizzo è stato espresso chiaramente da E. ROPPO, *Op. cit.*, 1765.

(37) Di diverso convincimento è V. CUFFARO, *Op. cit.*, 297, il quale sostiene che non si tratti nemmeno di forma *ad probationem* in quanto l'aspetto saliente delle disposizioni in oggetto è quello dell'efficacia *inter partes* di particolari condizioni che, ove non vengano evidenziati dal documento di viaggio, non entrano a far parte del regolamento contrattuale che resta disciplinato dalla normativa uniforme. Su tale argomento, inoltre, E. ROPPO, *Op. cit.*, è dell'opinione che il formalismo in questione è *sui generis*: non ha incidenza e valore probatorio, bensì sostanziale; trattasi però di un'incidenza sostanziale che si esprime su un piano differente da quello dell'invalidità. In ogni caso tale formalismo ricopre una fondamentale funzione di garanzia della certezza dei rapporti giuridici e, quindi, di prevenzione delle liti.

e può altresì recedere dal contratto in maniera parziale o totale in qualsiasi momento purché indennizzi la controparte conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto. Da notare, poi, che l'organizzatore a sua volta può annullare il viaggio sia prima che durante l'esecuzione del contratto, per: - circostanze eccezionali ed imprevedibili che, se conosciute in anticipo, non gli avrebbero consentito di organizzare il viaggio e concludere i contratti relativi; - mancato raggiungimento del numero minimo di viaggiatori previsto per il contratto.

In caso di recesso dell'organizzatore nessun indennizzo è dovuto ai viaggiatori oltre il rimborso di quanto pagato, purché questi ultimi siano avvisati almeno 15 giorni prima dell'inizio del viaggio del mancato raggiungimento del numero minimo. Inoltre, in caso di annullamento del viaggio prima dell'esecuzione, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al cliente soltanto quanto pagato; mentre se l'annullamento ha luogo in corso di esecuzione, è previsto un equo indennizzo reciproco.

Da tener presente anche che l'organizzatore può variare il prezzo globale solo nel caso di variazioni avvenute nel corso dei cambi o nelle tariffe aeree dei vettori di linea; ma se l'aumento eccede il 10% del prezzo originario il viaggiatore può recedere senza penalità avendo il rimborso di quanto pagato.

Ma il punto saliente di tutta la disciplina della Ccv è quello relativo alla previsione della responsabilità dell'operatore turistico nei confronti del viaggiatore-turista.

In *primis* gli artt. 12 e 21 sanciscono per l'organizzatore e per l'intermediario una responsabilità di tipo oggettivo poiché questi rispondono degli atti e delle omissioni dei loro impiegati e agenti nell'esercizio delle loro funzioni come se fossero loro propri.³⁸

Per quanto concerne la responsabilità dell'organizzatore è utile distinguere l'attività di organizzazione e di preparazione del viaggio da quella di mera esecuzione e svolgimento dello stesso.

Nella prima fase - attività di organizzazione e preparazione - l'operatore è responsabile di qualunque pregiudizio arrecato al viaggiatore per inadempimento totale o parziale degli obblighi che deri-

(38) E. ROPPO, *Op. cit.*, 1780, afferma che si tratta di regole parallele a quella dell'art. 1228 c.c., ma che denotano in tale situazione un atteggiamento di maggior favore nei confronti del viaggiatore di quanto lo sarebbe la disciplina *ex* codice poiché, in quest'ultima prospettiva, la responsabilità per il fatto degli ausiliari può essere pattiziamente declinata valendo soltanto « salva diversa volontà delle parti ».

vano dal contratto o dalla Convenzione, salvo che non provi di essersi comportato da organizzatore diligente.

Nella seconda - attività di esecuzione o di svolgimento - invece vi sono due ipotesi:

1) i servizi (trasporto, alloggio, ristorazione, animazione, altri) sono prestati direttamente dal *tour operator*: questi risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore secondo le disposizioni che regolano detti servizi;

2) i servizi stessi sono effettuati da terzi: allora l'organizzatore risponde dell'inadempimento totale o parziale come se li avesse effettuati personalmente e, nel caso di cattiva esecuzione, può fornire la prova liberatoria di essersi comportato diligentemente nella scelta degli esecutori.

È previsto che la responsabilità dell'organizzatore sia limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave e se il *tour operator* svolge in proprio i servizi di alloggio e trasporto, per ogni viaggiatore a 50.000 franchi-oro per danno alle persone, a 2.000 franchi-oro per danno alle cose e a 5.000 franchi-oro per qualsiasi altro danno.³⁹ Comunque l'organizzatore che abbia indennizzato il viaggiatore subentra ai diritti di quest'ultimo nei confronti del prestatore di servizi ed ha anche diritto di rivalsa verso i fornitori per le infrazioni contrattuali effettuate nello svolgimento dei medesimi. Il viaggiatore dal canto suo ha diritto a un'azione diretta contro i terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio subito.

La Ccv disciplina anche la responsabilità dell'intermediario che, ai sensi dell'art. 22, risponderà del pregiudizio causato dall'inadempimento dei suoi obblighi (ad esempio: corrette ed esaurienti informazioni sui viaggi e servizi offerti, corretta prenotazione ed emissione dei documenti di viaggio, corretto espletamento delle formalità amministrative, attendibili ed esaurienti informazioni generali sui paesi, disposizioni sanitarie, documenti personali, ecc.). Tale responsabilità è limitata, salvo il caso di dolo o colpa grave, a 10.000 franchi-oro per viaggiatore. Occorre prestare attenzione alla circostanza che l'intermediario non è responsabile dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che sono oggetto del contratto di viaggio; in quanto il viaggiatore può agire direttamente nei confronti del *tour operator* o dell'impresa erogatri-

(39) Questi massimali sono rapportati ad un'unità di misura, il franco-oro *Poincaré*, del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

ce dei singoli servizi, in forza del rapporto diretto che fra essi si instaura ai sensi dell'art. 17.⁴⁰

A conclusione di tale breve disamina relativa alla disciplina della Ccv è doveroso accennare ad alcuni spunti di riflessione.

Senza dubbio positivo è il giudizio relativo alle importanti innovazioni a favore della tutela del viaggiatore che tale intervento normativo introduce: dalla responsabilità diretta degli organizzatori di viaggio per l'inadempimento derivante dai servizi effettuati da terzi, alla responsabilità dell'intermediario in quanto fornito di mandato con rappresentanza; dalla possibilità da parte del viaggiatore-danneggiato di esercitare sia l'azione contrattuale contro il *tour operator* che quella (totale o complementare) extracontrattuale nei confronti dell'impresa erogatrice, alla nullità di ogni clausola contraria alla Ccv e sfavorevole al viaggiatore. Si tratta in ogni caso, sotto il profilo privatistico di equilibrio delle situazioni giuridiche soggettive in causa, di affermazioni di principi che sono necessarie, ma sicuramente non sufficienti a garantire un equo temperamento degli interessi in gioco, tenuto conto in particolar modo la scarsa rilevanza che la Ccv riscuote a livello internazionale.

5. - Da quanto detto è opportuno accennare ad un recente intervento normativo destinato ad incidere in maniera rilevante la materia in esame: la Direttiva Cee n. 314 del 13 giugno 1990⁴¹ concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.⁴²

Va inizialmente osservato che oggetto della presente Direttiva sono i viaggi, le vacanze e gli itinerari tutto compreso: intendendosi per esso la combinazione di due dei seguenti tre elementi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o

(40) Difatti l'art. 17 dispone: « Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore ».

(41) In G.U.C.E. n. l. 158 del 23 giugno 1990, p. 59 ss.

(42) La Direttiva rappresenta un ulteriore esempio di regolamentazione comune tra gli Stati membri della Comunità economica europea, riguardante i rapporti che intercorrono tra organizzatore ed intermediario di viaggi da un lato, e viaggiatore dall'altro. Tale intervento normativo intende perseguire una duplice finalità. Da un lato l'intento è quello di ravvicinare e armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali in materia di viaggi e vacanze e circuiti tutto compreso, che appaiono notevolmente divergenti e che determinano ostacoli alla libera prestazione di servizi e distorsioni di concorrenza tra gli operatori degli Stati membri. Dall'altro l'obiettivo concorrente ma non certo secondario è quello di offrire adeguata tutela al turista vietando che la pubblicità, le indicazioni e le clausole contrattuali siano enunciate in forma comprensibile ed accessibile, dettando prescrizioni in materia di facoltà di recesso dal contratto da parte del consumatore e di responsabilità degli organizzatori e venditori di servizi tutto compreso in caso di inadempimento e sufficienti garanzie in caso di insolvenza o di fallimento.

all'alloggio, che costituiscono una parte significativa del « tutto compreso ». ⁴³

In tale provvedimento comunitario non si distingue tra attività di organizzazione di viaggi e quella di intermediazione, accomunando entrambi gli operatori turistici nell'ambito di un unico e identico profilo giuridico-normativo avendo cura di introdurre alcuni principi di tutela del turista.

In *primis*, in tema di offerta al pubblico di servizi tutto compreso e di opuscoli, vi è l'obbligo da parte degli organizzatori e degli intermediari di fornire al viaggiatore materiale informativo « leggibile, comprensibile e preciso » in merito ai servizi turistici: destinazione precisa, caratteristiche, classificazioni ufficiali, categorie e livello di *confort* dei mezzi di trasporto e delle sistemazioni, pasti, itinerari, notizie generali dettagliate sui paesi, documenti personali, norme sanitarie, acconti e saldi, eventuale numero minimo dei partecipanti e particolare attenzione alle indicazioni ingannevoli. ⁴⁴

Il turista ha diritto ad ottenere una copia del contratto recante tutte le condizioni e il « programma turistico » che deve contenere i seguenti elementi: orari, soste intermedie e coincidenze, posti assegnati sui mezzi di trasporto, indirizzo e telefono dei rappresentanti locali, obbligo di assistenza d'emergenza e di assistenza permanente ai minori, offerta di polizza contro le spese di annullamento e di un contratto di assistenza per rimpatrio forzato.

È altresì riconosciuta al turista che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio tutto compreso la possibilità di cedere la propria prenotazione - dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevolmente anteriore a quello previsto per la partenza - a una persona che soddisfi le condizioni richieste per il viaggio pagando le eventuali spese supplementari indotte dal cambiamento.

Varie sono le disposizioni che tendono a proteggere e tutelare la situazione giuridica soggettiva del viaggiatore contro gli aumenti ingiustificati del prezzo convenuto. In tal senso modificazioni del prezzo da parte dei *tour operators* - a condizione che il programma

(43) Da notare che l'art. 2.1 dispone: « La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente Direttiva ».

(44) A tal proposito l'art. 3.2 prevede: « Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore a meno che: - prima della conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse, l'opuscolo deve fare esplicito riferimento a quanto sopra; - si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del contratto ».

incichi chiaramente le modalità di calcolo - sono consentite solo per tener conto delle variazioni nei: *a*) costi di trasporto; *b*) diritti e tasse (ad es. di imbarco e sbarco o di atterraggio); *c*) tassi di cambio.

In caso di annullamento del viaggio, l'organizzatore che non è in grado di effettuare al completo la prestazione e i servizi previsti, deve offrire al cliente un viaggio o i servizi equivalenti e di qualità non inferiore, pena il rimborso totale delle quote e l'indennizzo per l'inadempimento contrattuale.

Se invece, dopo la partenza l'organizzatore non è in grado di fornire dei servizi essenziali e nemmeno una valida alternativa, il viaggiatore ha diritto al rimpatrio immediato e al risarcimento del danno.

Ma tra gli aspetti più salienti della disciplina della Direttiva vi è senza dubbio quello relativo alla responsabilità degli operatori turistici. A tal proposito l'art. 5, n. 1, dispone chiaramente che l'organizzatore e/o il venditore sono responsabili nei confronti del turista della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia di quelli che debbano essere eseguiti direttamente che di quelli eseguiti da altri prestatori di servizi; fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi. Inoltre tale responsabilità - contrariamente a quanto previsto dalla Ccv in tema di limiti di indennizzo - può essere limitata solo da: - interventi imprevedibili e insormontabili di terzi estranei alla fornitura dei servizi; - cause di forza maggiore; - mancanze imputabili al viaggiatore.

In ogni caso, comunque, l'organizzatore e/o il venditore devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

A tal punto, considerata la rilevanza per il caso in esame, è opportuno riflettere brevemente sulla *vexata quaestio* in tema di efficacia delle Direttive comunitarie non tempestivamente recepite dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri.⁴⁵

Premesso che ai sensi dell'art. 189, 3° comma del Trattato

(45) Al riguardo è opportuno precisare che gli Stati membri devono recepire la disciplina in oggetto entro il 31 dicembre 1992 (*ex art. 9, n. 1*); termine che non è stato rispettato dal nostro ordinamento. Difatti lo scioglimento anticipato delle camere ed il successivo travagliato periodo post-elettorale ha obbligato il Parlamento ad emanare la l. 19 dicembre 1992, n. 489, contenente « Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno » significativamente definita « mini-comunitaria » che, tuttavia non ha incluso il testo della Direttiva Cee n. 314/90.

istitutivo della Comunità economica europea, la Direttiva comunitaria è un atto normativo che « vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi »; va tenuto conto che la necessità di un successivo provvedimento di attuazione non priva l'atto in questione del carattere vincolante. Anzi l'eventuale inosservanza o mancato recepimento nel termine previsto integra una violazione al Trattato istitutivo, che può preludere all'avvio di una procedura di contestazione dell'inadempimento, e, se del caso, alla promozione di un giudizio innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità Europee.⁴⁶ E ciò è proprio quanto avvenuto a più riprese nei confronti del nostro legislatore con interessanti conseguenze e sviluppi d'ordine dottrinale⁴⁷ e giurisprudenziale.⁴⁸

La Corte costituzionale attraverso un graduale processo evolutivo (v. da ultimo, sentenze n. 64 del 18 gennaio-2 febbraio 1990 e n. 168 dell'8 aprile 1991), a sua volta, ha riconosciuto l'immediata applicabilità delle Direttive comunitarie nel nostro ordinamento a condizione che: 1) contengano prescrizioni incondizionate (vale a dire, tali da non lasciare apprezzabili margini di discrezionalità al legislatore nazionale nella loro attuazione); 2) le singole disposizioni siano sufficientemente precise; 3) lo Stato italiano sia inadempiente

(46) Corte di giustizia 13 dicembre 1967, causa 17/67, Newman, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia*, 1967, 521 ss.

(47) Sull'argomento in dottrina: T. BALLARINO, *Lineamenti di diritto comunitario*, Padova, 1990, 91 ss.; R. BARATTA, *In tema di effetti diretti (o di diretta applicabilità) delle Direttive comunitarie* (in nota a Corte giust. 24 marzo 1987, causa 286/85), in *Giust. Civ.*, 1988, 2173 e ID., *Norme contenute in Direttive comunitarie inattuata e loro opponibilità ai singoli*, in *Riv. Dir. Internaz.*, 1989, 253; B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, 1987, 311 ss.; ID., *Sulle Direttive della Comunità economica europea*, in *Riv. Dir. Internaz. Privato e Proc.*, 1972, 225; F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1986, 227 ss.; R. MONACO, *L'esecuzione delle Direttive comunitarie nell'ordinamento italiano* (nota a Corte costituzionale 22 luglio 1976, n. 182), in *Foro It.*, 1976, I, 2325 ss.; ID., *Le fonti del diritto comunitario*, in Pennacchini, Monaco, Ferrari Bravo, 1983, 57 ss.; R. LUZZATTO, *La diretta applicabilità del diritto comunitario*, Milano, 1980; F. CAPELLI, *Le Direttive comunitarie*, Milano, 1983, 261 ss.; R. KOVAR, *Rapporto tra diritto comunitario e diritti nazionali*, in *Trent'anni di diritto comunitario*, 1981, 118 ss.; G. ISAAC, *Droit communautaire général*, 3 éd., Parigi-Milano-Barcellona-Messico, 1990, 170 ss.

(48) Cfr. A. BARONE, *L'efficacia diretta delle Direttive Cee nella Giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale*, in *Foro It.*, 1991, IV, 130 ss.; il quale si sofferma sul fatto che alla base dei recenti orientamenti giurisprudenziali comunitari vi sia una valutazione contenutistica degli atti Cee la cui qualificazione viene fatta dipendere dalla sostanza precettiva più che dalla veste formale.

per essere trascorso inutilmente il termine fissato per darvi attuazione.⁴⁹

Inoltre una recente sentenza della Corte di giustizia⁵⁰ (19 novembre 1991 - cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich c. Repubblica Italiana) compie un importante passo in avanti nell'intento di rafforzare l'efficacia, la portata e il valore delle Direttive nelle ipotesi in cui gli organi nazionali non ne abbiano disposto il tempestivo recepimento nell'ordinamento interno. Viene affermato un fondamentale principio di diritto comunitario secondo cui « gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili ».⁵¹

La responsabilità dello Stato viene subordinata alla sussistenza di tre distinte condizioni necessarie e sufficienti: 1) il risultato prescritto della Direttiva deve implicare l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; 2) il contenuto di tali diritti deve essere individuato sulla base delle disposizioni della Direttiva; 3) l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.⁵²

È facilmente comprensibile la portata innovatrice di tale pronuncia e la potenziale capacità espansiva di tale indirizzo che potrebbe essere adottato anche in materia di tutela di consumatori e, quindi, di utenti turistici *ex art.* 5 n. 1 e n. 2 della Direttiva 90/314/Cee.

D'altronde va precisato che, in una particolare ipotesi, la tutela del turista prevista dal tale Direttiva in tema di responsabilità del *tour operator* è già operante nel nostro ordinamento giuridico in quanto espressamente richiamata dall'art. 5 del regolamento Cee n.

(49) Da notare che, secondo la Consulta, l'accertamento in concreto di tali presupposti nelle disposizioni delle singole Direttive, può essere effettuato direttamente dal giudice nazionale oppure demandato alla Corte di giustizia *ex art.* 177, 2° comma, del Trattato Cee.

(50) Cfr. A. BARONE-R. PARDOLESI, *Il fatto illecito del legislatore*, in *Foro It.*, 1992, 146 ss.; G. PONZANELLI, *L'Europa e la responsabilità civile*, *ivi*, 1992, 150 ss.; G. GIACALONE, *Il Commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1992, 57 ss.; L. DANIELE, *Novità in tema di efficacia delle Direttive comunitarie non attuate*, in *Foro It.*, 1992, IV, 173 ss.

(51) Nella specie, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee ha posto fine alla controversia fra due lavoratori italiani e lo Stato in tema di tutela dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro. Tale materia era stata regolata dalla Direttiva 80/987, la quale introduce garanzie specifiche per il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori nel caso di datore di lavoro insolvente. Poiché lo Stato italiano non ha recepito tale Direttiva entro il termine previsto (23 ottobre 1983) è tenuto a risarcire i danni causati ai privati cittadini per tale inadempienza.

(52) D. SIMON e A. BARAV, *La responsabilité de l'administration nationale en cas de violation du droit communautaire*, in *Revue Marché Commun*, 1987, 165 ss.; D. SIMON, *Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables communautaires*, in *Juriclasseur Europe*, Dicembre 1991, 1 ss.

295/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, entrato in vigore il 4 aprile 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea.⁵³

È stabilito che: « In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio "tutto compreso" il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio "tutto compreso", in forza della Direttiva 90/314/Cee del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della Direttiva 90/314/Cee, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute... ». ⁵⁴

A sostegno di una maggiore sensibilità acquisita negli ultimi anni da parte della giurisprudenza nei confronti dei rapporti tra agenti di viaggio e turisti - sensibilità peraltro diffusa in maniera alquanto marginale -, va segnalata la decisione della S.C. (Cass. civ., 24 febbraio 1987, n. 1929, sez. III), che impone all'intermediario di viaggi di compiere quegli atti e di adempiere a tutti gli obblighi giuridicamente rilevanti al fine di consentire la concreta realizzabilità del programma turistico.⁵⁵

6. - L'analisi degli interessi giuridici, economici e politico-istituzionali in gioco, relativamente alla tematica della responsabilità degli operatori turistici (Agenzie di viaggio e *Tour operators*), indica - a seconda dei casi - proprio nelle figure dell'intermediario e dell'organizzatore di viaggi, i soggetti in capo ai quali appare più opportuno imputare, trasferendolo dal consumatore-turista, il carico dei danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto di viaggio.

È naturale pertanto chiedersi se e in quale e misura il nostro

(53) Tale intervento normativo (pubblicato su G.U.C.E. 8 febbraio 1991) scaturisce dall'avvertita necessità di un'azione comunitaria nel campo della tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo per garantire uno sviluppo armonico del settore.

(54) È evidente che in tale fattispecie la tutela del turista venga attuata in maniera esaustiva e puntuale poiché l'onere della responsabilità per inadempimento del contratto di viaggio organizzato « tutto compreso » incide sul soggetto a cui è effettivamente ed inequivocabilmente imputabile il pregiudizio: vale a dire il vettore aereo.

(55) Nella specie, secondo la Corte di cassazione l'agente di viaggio intermediario è responsabile del mancato ingresso del cliente in Egitto in quanto non lo aveva preventivamente informato dell'ostacolo esistente alla fruizione del servizio, avendo contravvenuto l'obbligo di comunicare ogni notizia relativa alla concreta realizzabilità del programma turistico.

ordinamento offra soluzioni positive atte a realizzare la predetta indicazione.

A una prima valutazione, originata dalle brevi osservazioni in precedenza accennate e riferita alle norme che per espresso dettato o per comune interpretazione possono ritenersi applicabili alle ipotesi di tutela del turista, il giudizio appare decisamente insoddisfacente per l'inadeguatezza del sistema normativo vigente. E tale giudizio negativo è ulteriormente avvalorato dalla considerazione dei notevoli mutamenti verificatisi in questi ultimi anni nell'ambito del c.d. « turismo di massa » e dalla evoluzione avvenuta nella figura degli operatori professionali.

Da ciò il ricorso a condizioni generali di contratto sempre più sbilanciate in favore del predisponente con notevoli ripercussioni sotto il profilo dottrinale, normativo e giurisprudenziale. Ne scaturisce, quindi, da un punto di vista privatistico, l'insopprimibile esigenza di una puntuale ed organica disciplina del fenomeno.

A far fronte a tale impellente necessità soccorrerebbe, a nostro avviso, proprio la disciplina prevista dalla Direttiva Cee n. 314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso », in quanto amplierebbe e rafforzerebbe in maniera esauriente le esigenze di garanzia e di tutela della situazione giuridica soggettiva del turista.

In essa⁵⁶ vi si affrontano alcuni aspetti particolarmente importanti dei rapporti intercorrenti tra gli operatori turistici e gli utenti di beni e servizi turistici che non vengono affatto presi in considerazione dalla disciplina prevista dalla Ccv. Trattasi, in specialmodo, del contenuto degli opuscoli e dei programmi di viaggio, del dovere di informazione, dei reclami, delle garanzie; e della tutela del turista attuata in modo più favorevole in caso di aumento del prezzo, di annullamento del viaggio, di inadempimento dell'organizzatore e del venditore che, hanno anche l'obbligo di offrire assistenza.

Ma sicuramente di portata fortemente innovativa appaiono gli artt. 5, n. 1 e n. 2, e 7, in quanto consentirebbero al turista la facoltà di intraprendere un'azione nei confronti sia del soggetto ina-

(56) E. ROPPO, *Nota* a Trib. Orvieto 11 febbraio 1992, *Contratti turistici e clausole vessatorie*, *Foro It.*, 1992, I, 1571 ss., dopo un'acuta ed interessante disamina sul contenuto dei contratti turistici e sull'individuazione dei nuclei problematici rilevanti, avverte la particolare presenza dell'*impasse* di tecnica normativa esistente tra la disciplina prevista dalla Direttiva Cee n. 314/90 sui viaggi tutto compreso e la disciplina prevista dal progetto di Direttiva sulle clausole inique nei contratti conclusi con il consumatore.

dempiente (organizzatore di viaggi) che dell'altro soggetto non direttamente coinvolto nel rapporto negoziale (intermediario).

Ora se può sembrare troppo rigoroso ritenere l'intermediario oggettivamente responsabile di qualsiasi danno subito dal turista ancorché causato da illeciti di altri soggetti, una soluzione potrebbe consistere nell'attribuire a tale figura professionale una responsabilità diretta e immediata per le proprie obbligazioni, e una responsabilità indiretta e sussidiaria rispetto all'organizzatore per gli inadempimenti relativi alla prestazione dei servizi da parte di terzi.⁵⁷

In tal senso non v'è dubbio che gli strumenti di tutela della posizione soggettiva del consumatore-turista vengano concretamente arricchiti e l'equilibrio contrattuale esaurientemente ripristinato con la previsione del diritto di rivalsa a favore dell'intermediario nei confronti del *tour operator*.⁵⁸

In definitiva, va senza dubbio avvertito che la possibilità di una ricostruzione teorica soddisfacente del fenomeno turistico da parte del giurista⁵⁹ non elimina la evidente e insopprimibile necessità di interventi legislativi, quanto meno in quegli specifici ambiti nei quali l'autonomia privata non è in grado, per i limiti che le sono propri, di mediare opportunamente i molteplici interessi esistenti in un settore caratterizzato da una costante, ed in alcuni casi incontrollata, espansione.

COSIMO NOTARSTEFANO

(57) Tale soluzione sembra essere accolta favorevolmente anche dalla Gran Bretagna in quanto prevista nell'atto formale di recepimento della Direttiva. È noto, infatti, che in base al principio di sussidiarietà un soggetto può sottrarsi alla responsabilità eccependo che il creditore deve prima rivolgersi al debitore principale per la soddisfazione dei propri diritti: ma solo nel caso in cui il debitore principale non sia in condizione di adempiere (parzialmente o totalmente), il soggetto responsabile in via sussidiaria sarà chiamato in causa a tutti gli effetti.

(58) Per un ampliamento di questa tematica cfr. G. SILINGARDI, *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. Giur. Circ. e Trasp.*, 1991, 580-582, il quale esamina in maniera approfondita il significato e la portata degli artt. 5 e 7, ed ipotizza anche la previsione di un regime di responsabilità gravante sull'intermediario basato sul rischio d'impresa e non già sul tradizionale criterio della colpa.

(59) Una pregevole analisi sul ruolo e sulla reale portata dell'opera del giurista nell'ambito dell'ordinamento giuridico è stata condotta da E. GIANNANTONIO, *Dottrina e giurisprudenza come «fonti del diritto»*, in *Giur. It.*, 1991, IV, 375 ss.